

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE PER TIROCINI  
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**  
(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero e Lavoro  
e della Previdenza sociale n. 142 del 25/3/1998)

**TRA**

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 , per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**E**

l'Istituto Aurelia Fevola con sede in P.le di Ponte Milvio n. 20 - 00135 Roma - P.I. 03505370589 - rappresentata legalmente da Aurelia Fevola, nata a Roma il 25 settembre 1947, d'ora in poi denominato "soggetto promotore"

**PREMESSO**

che l'Istituto Aurelia Fevola, accreditato presso la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G17448 del 15/12/2017, è stato autorizzato a svolgere presso la propria sede Corsi per Operatore Socio Sanitario con Determinazione Dirigenziale N. G13002 del 01/10/2019;  
che, nel percorso formativo del suddetto corso è previsto un periodo di tirocinio di 450 ore – di cui 225 ore in ambito sociale e 225 ore in ambito sanitario, secondo quanto stabilito nella delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02/07/2019 allegato 2 - da svolgere presso strutture convenzionate;  
che l'Istituto si impegna a garantire lo svolgimento delle ore di tirocinio previste dalla delibera regionale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/6/1997, n. 196 l'AZIENDA ospitante si impegna ad accogliere presso la sede operativa i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196/97.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un responsabile aziendale (tutore aziendale) indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - il nominativo del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

#### **Art. 3**

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile aziendale.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione e autorizzazione al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante ed il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Dell'interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

**Art. 4**

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa. Il soggetto promotore garantisce gli interventi di formazione dei tirocinanti in merito al DUVRI della struttura ospitante; garantisce altresì ai propri tirocinanti la sorveglianza sanitaria pertanto dovranno essere esibiti al soggetto ospitante gli attestati di formazione nonché i certificati di idoneità.

**Art. 5**

L'ASL Rieti autorizzata ad operare nel territorio con autorizzazione del Decreto del Commissario ad Acta con 15 gennaio 2019, n. U00004, dà la disponibilità alla frequenza di tutte le sedi Aziendali, in particolare il tirocinio Sanitario, Socio - Sanitario, Sociale potrà essere svolto presso:

- l'Ospedale "San Camillo de Lellis" – Viale Kennedy snc – 02100 Rieti;
- Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. Elpidio – Via delle Orchidee n.28 – 02100 Rieti;
- Distretto 2 Distretto Salario – Mirtense snc – 02047 Poggio Mirteto (RI);
- Casa della Salute Magliano Sabina – Voc.Filoni n. 1– Magliano Sabina (RI)

Le modalità di frequenza nelle strutture elencate saranno decise dalle competenti strutture organizzative;

**Art. 6**

L'ISTITUTO A. FEVOLA si obbliga ad assicurare, con primarie compagnie di assicurazione(Allianz-Zurich-UnipolSai), il personale tirocinante. Tale copertura coprirà le attività legate allo svolgimento del tirocinio per eventuali danni che possano essere arrecati al tirocinante stesso e ad ogni altra persona o cosa, oltre i rischi derivanti da infortunio occorso in ambito e pertinenza operativa, per malattia contratta a causa od occasione dell'attività prestata e per responsabilità civile verso terzi.

L'ISTITUTO A. FEVOLA esonera l'ASL Rieti da qualsiasi responsabilità in ordine alla sottoscrizione di idonea copertura assicurativa degli alunni tirocinanti inviati la struttura.

**Art. 7**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in format anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando

lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono le parti firmatarie del presente accordo. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).

#### **Art. 8**

L'ASL Rieti si impegna ad assicurare all' ISTITUTO A. FEVOLA la propria collaborazione per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dagli alunni tirocinanti, mettendo a disposizione dell'Istituto, ambienti e strumenti adeguati ed idonei a facilitarne l'attività.

In caso di mancato rispetto, da parte degli alunni tirocinanti, dei protocolli sanitari vigenti presso l'ASL Rieti quest'ultimo non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni subiti dagli stessi tirocinanti, compreso il sospetto di contagio di malattie anche infettive.

#### **Art. 9**

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
3. Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

#### **Art. 10**

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al

Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto Aurelia Fevola di Roma, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto Aurelia Fevola di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha validità di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

Rieti, li .....

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Istituto Aurelia Fevola

Il Direttore Amministrativo

Legale Rappresentante

Dott.ssa Anna Petti

Sig.ra Aurelia Fevola